

Ubaldo Perfetti

LE SCUOLE FORENSI PRIMA E DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE

Sommario: 1. La mancanza di una regolamentazione prima della Legge n. 247/2012 e l'obbligo di frequenza. - 2. Il regolamento del CNF n. 3 del 20 giugno 2014. - 3. La varietà di nomenclature nella Legge n. 247/2012: scuole, scuole forensi, corsi. - 4. I settori elettivi di attività delle scuole forensi. - 4.1. Formazione continua. - 4.2. Specializzazioni. - 4.3. Tirocinio. - 4.4. La garanzia della qualità quale fattore anche concorrenziale. - 5. La possibile strutturazione della scuola forense come ufficio dell'Ordine, o come soggetto terzo con personalità di diritto privato. - 6. Poteri di coordinamento e vigilanza della Scuola superiore dell'Avvocatura. - 7. L'autonomia delle scuole quale garanzia di autonomia della categoria.

1. LA MANCANZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE PRIMA DELLA LEGGE N. 247/2012 E L'OBBLIGO DI FREQUENZA

Sino all'emanazione della Legge n. 247/2012 di riforma dell'ordinamento professionale (*legge*) la materia delle scuole forensi non era regolata. La loro istituzione ed il loro funzionamento erano frutto di spontaneismo dei vari Ordini mentre la Scuola superiore dell'avvocatura con le iniziative di Alarico Mariani Marini tentava di razionalizzare questo settore con attività meritorie sul piano, non solo didattico, ma soprattutto organizzativo, come ad esempio con la costituzione di un coordinamento centrale al fine di omogeneizzarne l'attività.

L'attività delle scuole si concentrava prevalentemente, se non esclusivamente, sulla preparazione all'esame di avvocato, ma ognuna seguiva un suo percorso ed aveva le sue regole. Un esempio di questa autonomia regolamentare è l'aspetto della frequenza obbligatoria dei corsi; qualche ordine poneva tale frequen-

za quale condizione per il rilascio del certificato di compiuta pratica sollevando più di un dubbio sulla regolarità di tale prassi; tanto più se l'iscrizione alla scuola non era gratuita.

Questo specifico aspetto della frequenza obbligatoria è più o meno risolto dalla *legge*.

Infatti, l'art. 43, comma 1 afferma che il «tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da Ordini e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge». Vedremo poi che questa previsione allude ad uno dei possibili compiti formativi delle scuole forensi ed il problema della frequenza obbligatoria è qui risolto testualmente.

Un ugual problema non è, invece prospettabile, nemmeno in astratto, a proposito della formazione professionale continua, ambito che pure è stato individuato dal recente regolamento del CNF sull'organizzazione delle scuole forensi come corrispondente ad uno dei tre compiti essenziali loro attribuiti; il regolamento del CNF n. 6 del 16 luglio 2014 sulla formazione professionale continua, pubblicato il 28 ottobre 2014 e destinato ad entrare in vigore l'1 gennaio 2015, afferma infatti all'art. 6, comma 1 il principio della libertà di formazione, declinato come diritto di ogni iscritto «*di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali (...)*». Questo principio di libertà implica anche facoltà di individuare i luoghi ove si svolgono le attività formative che ex art. 6, comma 2 cit. sono quelle organizzate su tutto il territorio italiano e dell'Unione europea. Sicché non è concepibile un obbligo di frequenza di corsi od eventi organizzati dalla scuola, perché ciò significherebbe obbligare l'interessato ad abdicare alla propria libertà di scelta degli eventi formativi.

Più problematico è l'argomento della frequenza obbligatoria dei corsi organizzati ai fini dell'acquisizione e del mantenimento del titolo di specialista. Anche qui il regolamento del CNF sopra detto, individua un ambito di competenza delle scuole forensi, ma l'art. 9 della *legge* non rilascia indicazioni al riguardo; occorrerà verificare il contenuto del d.m. che secondo l'art. 9, comma 1 cit. deve regolare la materia, ma l'esame della bozza su cui è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato e del CNF già evidenzia talune problematicità. Come diremo poi vi si distingue l'attività formativa volta ad acquisire il titolo di specialista (titolo II, spec. art. 6) da

quella funzionale al mantenimento del titolo acquisito (titolo III, spec. artt. 9 e 10). Nel primo caso sembrerebbe che lo spazio riservato alle scuole forensi sia più angusto, o quasi inesistente (come diremo) dal momento che la competenza parrebbe attribuita alle Università; nel secondo, invece, si prevede uno spazio più ampio perché la competenza nell'organizzazione dei corsi di formazione continua nelle materie specialistiche appartiene, tra gli altri, anche agli Ordini. Se quest'ultimi utilizzano a questo riguardo le scuole forensi, è possibile concepire, in teoria, un obbligo di frequenza; infatti, nel comma 2 dell'art. 10 della bozza di d.m. si prevede che «*Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione (...)*»; nel riferimento alla continuità si può scorgere la possibilità di imporre la frequenza obbligatoria.

2. IL REGOLAMENTO DEL CNF N. 3 DEL 20 GIUGNO 2014

Nella seduta del 20 giugno 2014 il CNF ha approvato il regolamento n. 3 *recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole Forensi*, entrato in vigore il 5 luglio 2014 (*regolamento*).

L'analisi della sua *Premessa* è importante perché da lì si ricavano fondamentali indicazioni sull'ampiezza dell'area che le scuole forensi sono destinate ad occupare.

Per prima cosa si fa riferimento all'art. 29, comma 1, lett. c) della *legge*, norma che, nel quadro dei compiti e prerogative assegnati al consiglio dell'Ordine prevede, tra l'altro, che quest'ultimo sovrintenda al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense ed a tal fine «*(...) secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi (...)*».

Se ci si ferma a questa prima indicazione, si dovrebbe concludere che l'attività, non solo principale, ma anche esclusiva delle scuole forensi è quella attinente alla materia del tirocinio.

Sennonché, immediatamente dopo il *regolamento* richiama l'art. 9, comma 3, *legge* che concerne i *percorsi formativi* la cui proficua frequenza garantisce il conseguimento del titolo di specialista, nonché l'art. 11, comma 4, della *legge*, in materia di formazione continua. Da ultimo, non manca un rinvio anche all'art. 29, comma 1, lett. d), *legge*, ove si discute dell'organizzazione di

eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua.

Il riferimento a queste ultime norme evidenzia che nell'ottica del CNF il campo di azione delle Scuole forensi è esteso ben oltre la materia del tirocinio, ampliandosi sino a comprendere il settore delle specializzazioni e quello della formazione continua.

La conferma è fornita dall'art. 3 *regolamento* rubricato *Competenze delle Scuole forensi* ove si dice, dapprima, che esse si occupano - in linea generale - delle attività finalizzate alla *formazione professionale*, ma poi si precisa al comma 2, lett. a), b) e c) che:

- gli Ordini circondariali organizzano corsi di formazione per l'accesso alla professione di cui all'art. 43 *legge* per il tramite delle scuole forensi;

- le attività di formazione continua gestite dai Consigli dell'Ordine possono essere organizzate e promosse dalla locale Scuola forense;

- le convenzioni stipulate tra gli Ordini circondariali e i Dipartimenti di Giurisprudenza per l'organizzazione dei percorsi formativi la cui frequenza consente l'acquisizione del titolo di specialista possono prevedere il coinvolgimento delle Scuole forensi.

3. LA VARIETÀ DI NOMENCLATURE NELLA LEGGE N. 247/2012: SCUOLE, SCUOLE FORENSI, CORSI

Questa impostazione del *regolamento* è coerente, o quanto meno non confligge con quella della *legge*, anche se occorre riconoscere che quest'ultima non dà indicazioni precise a proposito delle funzioni e dei campi di azione delle scuole forensi, e anzi lascia nell'ombra la loro stessa configurazione.

L'art. 29, comma 1, lett. c) parla espressamente di *scuole forensi* a proposito del tirocinio; ma poi quando passa a regolamentarlo *ex professo*, dopo aver elencato le sue modalità alternative nell'art. 41 (presso un avvocato, presso l'Avvocatura dello stato, presso professionisti di altre paesi dell'UE, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea) nell'art. 43, laddove enuncia la regola base dell'obbligatorietà - oltre che della pratica svolta presso uno studio professionale - anche della frequenza con profitto di corsi di formazione di indirizzo professionale per un periodo non inferiore a 18 mesi, non riserva alcun cenno alle scuole ed invece evoca più genericamente corsi tenuti dagli

Ordini, associazioni forensi, nonché da altri non meglio individuati soggetti previsti dalla legge.

Nuovamente l'art. 29, comma 1, lett. e) attribuisce agli Ordini la competenza ad organizzare e promuovere scuole di specializzazione (non scuole forensi) e corsi per il conseguimento del titolo di specialista ai sensi dell'art. 9, comma 3 d'intesa con le associazioni specialistiche [di cui all'art. 35, comma 1, lett. s)].

Ancora, di *scuole* senz'altra aggettivazione si parla all'art. 11, ult. comma, quando si attribuisce alle Regioni la potestà di disciplinare l'attribuzione di fondi per la formazione professionale dell'avvocato.

Si tratta di una varietà di nomenclature - scuole, scuole forensi, corsi - rispetto alla quale il rischio di incertezze interpretative è superato, per l'appunto, dal *regolamento* che stabilisce i confini dell'azione e delle funzioni delle scuole forensi nel modo sopra descritto nel rispetto della coerenza con la *ratio* complessiva della *legge professionale*.

4. I SETTORI ELETTIVI DI ATTIVITÀ DELLE SCUOLE FORENSI

I settori di attività elettivi delle scuole forensi corrispondono, pertanto, a quelli della formazione continua, delle specializzazioni e del tirocinio.

4.1. Formazione continua

Quanto alla formazione continua, l'art. 11 *legge*, dopo aver prescritto che l'avvocato ha il dovere di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, al comma 3 stabilisce che è il CNF ad indicare modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo e «(...) *per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli Ordini territoriali (...)*». Modalità di gestione ed organizzazione che, pertanto, possono senz'altro contemplare l'ausilio offerto dalle scuole forensi.

4.2. Specializzazioni

Molto più delicato è l'argomento concernente il settore delle specializzazioni.

L'art. 9 legge, dopo aver previsto la possibilità per l'avvocato di ottenere ed indicare il titolo di *specialista*, indica due vie per conseguirlo: a) quella dei *percorsi formativi* almeno biennali, b) quella della *comprovata esperienza* nel settore di specializzazione.

Quanto alla prima, il comma 3 specifica che questi *percorsi formativi* sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli Ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. Le convenzioni potrebbero rappresentare, pertanto, il terreno ove si può sviluppare la sinergia tra Ordini ed Università per il medio, appunto, delle scuole forensi.

A questo proposito taluno ha posto in dubbio la legittimità del fatto che le scuole forensi si occupino di specializzazioni, dal momento che la norma, facendo riferimento alle facoltà universitarie, discute di corsi di alta formazione e non di scuole forensi e sospetta in aggiunta che la materia debba essere regolamentata ex art. 9, comma 3 con d.m. e non con *regolamento* del CNF.

Obiezioni, queste, che non colgono nel segno; i corsi di alta formazione cui fa cenno l'art. 9, comma 3 cit. rappresentano la modalità prevista per il conseguimento del titolo, mentre la scuola forense è uno dei possibili strumenti per la realizzazione dei corsi; quindi, non vi può essere, nemmeno concettualmente, una competizione, tanto più se *ad excludendum*, tra corsi di alta formazione e/o facoltà universitarie e scuole forensi. La legge, ipotizzando la possibilità di convenzioni tra Ordini ed Università per la realizzazione di quei corsi, non vieta certo ai primi di utilizzare, a loro volta, le proprie strutture organizzative, interne o esterne, costituite dalle scuole forensi.

Onde, una valida convenzione con l'Università potrà prevedere che l'Ordine cooperi alla realizzazione dei corsi di alta formazione anche tramite la propria scuola forense, fermo rimanendo che l'organizzazione resta appannaggio dell'Università.

Tanto meno coglie nel segno l'obiezione per cui sarebbe necessario un regolamento adottato con decreto ministeriale, perché scopo di quello in oggetto non è disciplinare la materia delle specializzazioni, bensì più semplicemente di fornire un quadro di regolamentazione generale delle scuole forensi.

Non a caso l'art. 1, comma 2 avverte che «Il presente regolamento detta una disciplina quadro della materia, la cui attuazione resta affidata all'autonomia organizzativa dei singoli Ordini circondariali (...)».

Le relative convenzioni da stipulare con le Università, o le loro articolazioni, potrebbero a tal fine assegnare alle scuole forensi un ruolo di compartecipazione poiché l'art. 9, comma 3 cit. specifica con chiarezza e senza equivoci che i *percorsi formativi* sono organizzati *presso* le facoltà di Giurisprudenza con cui i consigli dell'ordine possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione. Nulla, nel modo come la norma è strutturata, esclude che la scuola forense possa avere un ruolo da comprimaria perché l'uso del termine *presso* allude all'ambiente (universitario) in cui il percorso va organizzato ma non esclude la competenza concorrente, in quell'ambiente, anche della scuola.

Questa prospettiva sembra, in apparenza, confermata da quanto prevede l'art. 7, comma 2 della bozza del d.m. avente ad oggetto il «Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012 n. 247» il quale, dopo aver previsto al primo comma che i corsi di specializzazione sono organizzati dalle Università, aggiunge che ai fini della loro organizzazione il CNF e gli Ordini stipulano con le Università e/o le loro articolazioni (Facoltà, dipartimenti, ambiti di giurisprudenza) apposite convenzioni; nelle quali, per l'appuntamento, può essere previsto un ruolo da assegnare alle scuole forensi.

Ma questa norma manifesta, rispetto al lessico della *legge*, una deviazione linguistica (se così si può dire) che potrebbe non essere di secondaria importanza; la *legge* discute, infatti, di percorsi formativi organizzati *presso* le facoltà di giurisprudenza; la bozza di regolamento all'art. 7, co. 1 parla di percorsi formativi che «(...) *consistono in corsi di formazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute (...)*» e non quindi *presso* Facoltà, Dipartimenti ed Ambiti.

Rileva questa differenza di linguaggio? Se si dice che l'organizzazione è curata *dalle* Università e non *presso* le Università, si potrebbe pensare si sia inteso alludere al fatto che nel primo caso l'unica legittimazione è dell'Università, nel secondo che essa fornisce l'ambiente.

Le conseguenze sarebbero sostanzialmente diverse perché nel primo caso si potrebbe ritenere che l'apporto degli Ordini e per essi delle scuole sia limitato all'organizzazione intesa come apprestamento di strutture.

Due sono i possibili sbocchi interpretativi.

Da una parte si potrebbe dire che si tratta di cambiamento lessicale ininfluente nel senso della piena equivalenza dei termini; affermare che l'organizzazione dei percorsi formativi è effettuata dalle Università equivale a dire che essi sono organizzati presso le Università come dice la *legge*; infatti poiché il d.m. reca norme subprimarie che non possono confliggere, per definizione, con quelle primarie, l'interpretazione va condotta in quel modo che non generi il conflitto. Ciò vorrebbe dire che le Università sono il luogo ove i corsi vanno organizzati, ma anche col concorso pieno degli Ordini e per essi delle scuole su quel piano di cooperazione che le parti individueranno senza limiti nell'apposita convenzione. La quale potrebbe, pertanto, prevedere che corsi, o segmenti di essi, siano tenuti presso le Università dalle scuole.

Dall'altra parte, però, la lettura dell'art. 10 della bozza di d.m. potrebbe far pensare all'esatto contrario.

Esso, sotto la rubrica «Aggiornamento professionale specialistico» al comma 1 stabilisce che «(...) i consigli dell'ordine (...) promuovono l'organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche» e poi al comma 2 prevede che «Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e comunque a 25 per ciascun anno».

Il coordinamento dei commi 1 e 2 potrebbe portare a pensare che il d.m., escludendo qualsiasi ruolo delle Università, a proposito del mantenimento del titolo, ha ben chiara la differenza di attribuzione dei compiti organizzativi, una volta, nell'art. 7 alle Università quando si tratta di acquisire il titolo, ed un'altra volta agli Ordini e per essi alle scuole quando si tratta di mantenere il titolo acquisito.

Questo secondo esito interpretativo porterebbe a ritenere che la nomenclatura non è casuale e che il ministero ha interpretato l'art. 9 della *legge* in un modo da cui risulta una sorta di competenza privilegiata, se non esclusiva, delle Università per il conseguimento del titolo di specialista con la conseguenza che le scuole forensi possono ritagliarsi in quest'ambito un ruolo di comprimario (a) per prima cosa solo se e nella misura in cui gli Ordini cui fanno riferimento abbiano stipulato convenzioni che ne valorizzino l'apporto, e (b) secondariamente con modalità tali da non mettere in discussione la primazia delle Università nell'organizzazione dei corsi; in

contrario, quando si tratti di *mantenere* il titolo così acquisito; la frequenza di una scuola forense rappresenta l'unico modo - accanto a quella di non meglio definiti corsi di alta formazione - per il mantenimento del titolo.

Se questa fosse la lettura, una considerazione viene spontanea e cioè che esista da parte del legislatore una sorta di diffidenza circa la capacità della categoria di essere all'altezza del compito che l'acquisito del titolo di specialista comporta, tale capacità essendo stata riconosciuta solo per il suo mantenimento.

A complicare il quadro ed a far propendere per possibili letture restrittive a favore delle Università non si dimentichi, poi, che il settore delle specializzazioni con l'organizzazione dei percorsi formativi promette di essere un ottimo serbatoio di alimentazione finanziaria.

Occorrerà verificare, nella pratica, come saranno volta a volta e caso per caso costruite le convenzioni con le Università; l'auspicio è questa sia l'occasione per poter finalmente dar vita a quella sinergia tra accademia e mondo della professione che sino ad ora ha invece lasciato a desiderare.

Occorre, in particolare, evitare che sul terreno delle specializzazioni si annodino chiusure corporative e battaglie di retroguardia: è opportuno piuttosto favorire la realizzazione di un modello cooperativo che veda una virtuosa collaborazione tra Università ed Ordini e per questi con le scuole forensi per dar vita ad una piena fruttuosa integrazione tra il sapere accademico e l'esperienza professionale.

4.3. Tirocinio

Infine, quanto al tirocinio, si è visto che l'art. 43, comma 1, *legge* prevede che consista, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da Ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. Anche qui il riferimento agli Ordini permette di individuare un'area di competenza specifica delle scuole forensi.

A proposito del tirocinio, si pone la doppia questione se l'Ordine possa organizzare corsi formativi professionalizzanti solo tramite le scuole e se siano solo gli Ordini, tramite le scuole, ad avere la responsabilità di questi corsi.

Quanto al primo quesito, è da dire che certamente un ordine può attendere allo svolgimento della sua funzione di assicurare il tirocinio nei modi voluti dall'art. 43 sia tramite le scuole, sia, non istituendo scuole, ma organizzando corsi magari in convenzione con le Università ai sensi dell'art. 40, comma 1, *legge* secondo cui «*i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica con le Università per la disciplina dei rapporti reciproci*», norma inserita nel capo I intitolato *Tirocinio professionale*. Conclusione in linea anche col principio del pluralismo dell'offerta formativa che impedisce la creazione di monopoli formativi.

Quanto al secondo quesito, è nuovamente l'art. 43, comma 1, *legge* che si incarica di precisare che il settore non è di esclusiva competenza degli Ordini e quindi, indirettamente, delle *scuole forensi*; infatti i corsi di formazione di indirizzo professionale sono sì tenuti dagli Ordini, ma anche dalle associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. Il che significa che, se gli Ordini possono servirsi delle scuole forensi per l'organizzazione dei corsi, quest'ultime non sono le uniche a poter agire in tale ambito potendo subire la *concorrenza* delle associazioni e di *terzi* che, per non essere diversamente qualificati, possono essere anche soggetti privati che svolgono l'attività a scopo lucrativo.

A proposito di tirocinio, altro quesito è quello relativo al se le scuole forensi possano iniziare ad operare nel settore sulla base del solo *regolamento* del CNF, o si debba attendere il d.m. previsto dall'art. 43 *legge*.

Infatti, quest'ultima norma attribuisce al Ministero il compito di regolamentare i corsi di formazione per il tirocinio e se è vero che l'art. 29, comma 1, lett. c) attribuisce alle scuole forensi i compiti in materia, prima della loro attivazione vanno determinati i criteri organizzativi dei corsi.

4.4. La garanzia della qualità quale fattore anche concorrenziale

In conclusione, le scuole forensi rappresentano nelle tre aree di intervento gli strumenti operativi degli Ordini che consentono a quest'ultimi di assolvere ai compiti che la legge professionale assegna loro.

Le scuole forensi, escluso il settore dei *corsi di alta formazione* nel quale potrebbero riservarsi uno spazio di esclusiva per il trami-

te del Consiglio dell'Ordine cui appartengono, dovranno competere sia genericamente con *terzi* che, per non essere non meglio identificati comprendono anche le Università, sia specificamente con le *associazioni forensi*, vuoi nel settore dei corsi per la formazione continua (v. art. 11, comma 3), vuoi in quello dei corsi di formazione per l'accesso alla professione, ove pure, accanto alle associazioni forensi, è prevista la competenza «(...) *degli altri soggetti previsti dalla legge*» (art. 43, comma 1). E la competizione non potrà che avvenire sul piano della qualità cui dedica specifica attenzione il *regolamento* laddove si prevedono (art. 6) stringenti requisiti sia relativi all'organizzazione dei corsi, sia alle modalità di scelta dei docenti.

5. LA POSSIBILE STRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA FORENSE COME UFFICIO DELL'ORDINE, O COME SOGGETTO TERZO CON PERSONALITÀ DI DIRITTO PRIVATO

Se da un punto di vista meramente descrittivo è corretto definire le scuole forensi alla stregua di strumenti operativi degli Ordini, da un punto di vista più strettamente giuridico occorre definirne l'essenza e la struttura.

Indicazioni al riguardo si ricavano dall'art. 2 regolamento secondo il quale «Uno o più Ordini circondariali, con apposita convenzione ed anche con la partecipazione delle Università, possono istituire - anche tramite Fondazioni e Associazioni all'uopo promosse e istituite dagli stessi anche ai sensi dell'art. 40 della legge professionale - Scuole forensi (...)».

Come è reso palese dall'uso dell'avverbio aggiuntivo *anche*, la veste giuridica di Fondazione, o Associazione non è l'unica che permette all'Ordine di adempiere alle sue funzioni nelle materie sopra illustrate tramite l'istituzione di una scuola forense.

L'alternativa alla fondazione, o all'associazione può, ad esempio, essere costituita dall'istituzione da parte dell'Ordine circondariale - che, come noto, è ente pubblico non economico (art. 24, comma 3, legge professionale) - di un proprio ufficio dedicato, denominato *scuola forense* cui attribuire le funzioni indicate dal *regolamento*.

Certamente non si tratterebbe di un *organo* dell'Ordine dato che nemmeno come eventuale compare nell'elenco degli organi di

cui all'art. 26, comma 1, legge; si tratterebbe piuttosto di una particolare struttura interna dell'ente.

In tal caso, la *scuola forense* non costituirebbe un'entità *terza* ed autonoma rispetto all'Ordine al quale ultimo farebbero capo tutte le competenze e le funzioni indicate nel *regolamento*; in questa prospettiva si spiega - ad esempio - la previsione dell'art. 5, comma 2, *regolamento* che, dopo aver previsto al comma 1 che gli organi della scuola forense sono costituiti dal consiglio direttivo, dal direttore e dal comitato scientifico, aggiunge che essi sono nominati dall'Ordine.

Tuttavia, come si è detto, non è quella dell'istituzione di una speciale funzione e struttura interna all'Ordine l'unica modalità di creazione di una scuola forense; come si ricava ancora una volta dall'art. 2 *regolamento*, la scuola forense può assumere la struttura giuridica di una fondazione, o di una associazione. In questo caso la relativa istituzione da parte dell'Ordine circondariale è espressione di autonomia privata che si manifesta nel dar vita a soggetti giuridici di diritto privato e cioè ad *entità* autonome e distinte dall'ente che le ha costituite, dotate di vita indipendente e, soprattutto, non partecipi della natura di *enti pubblici non economici* riconosciuta, invece, all'Ordine circondariale dall'art. 24, comma 3, parte prima, *legge*.

Quali fondazioni, o associazioni, esse rappresentano centri autonomi di imputazione di situazioni giuridiche soggettive anche quando, se associazioni, fossero prive di personalità giuridica di diritto privato; di qui, tra l'altro, la loro autonomia negoziale.

Ciò è confermato:

- dalla capacità di autofinanziamento riconosciuta dall'art. 4, comma 4, *regolamento* ove si prevede che la scuola possa riscuotere un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, anche se commisurato alla sola copertura delle spese per la loro organizzazione;

- dal comma 5 del medesimo articolo che attribuisce loro autonomia negoziale sotto forma di competenza nella stipula di convenzioni con terzi ai fini del finanziamento delle loro attività formative, convenzioni che, come ovvio, presuppongono piena ed autonoma soggettività giuridica;

- dall'art. 6 che, disciplinando l'organizzazione dei corsi e la selezione dei docenti e facendo carico dei relativi compiti alla scuola forense, riconosce implicitamente a quest'ultima la legittimazione al compimento di tutte le attività negoziali, anche a contenuto pa-

trimoniale, funzionali e strumentali alla realizzazione degli obiettivi assegnati. Rientra in quest'ambito - ad esempio - la capacità di stipula di contratti d'opera intellettuale con i docenti e di determinazione di eventuali compensi, di stipula di contratti di lavoro con dipendenti e collaboratori, di acquisto di materiale informatico per l'insegnamento a distanza, e così via.

E con questa autonomia strutturale ed organizzativa appare sintonica la previsione dell'art. 5, comma 3, *regolamento* ove si prevede che gli organi della scuola non siano più nominati dall'Ordine bensì «(...) secondo le modalità previste dai rispettivi statuti» le quali possono, come no, assegnare una competenza, magari concorrente con altri enti, all'Ordine.

Dunque, è vero che si tratta di strumenti operativi degli Ordini, ma è bensì vero che, una volta costituite con la veste giuridica di fondazioni, o associazioni, le scuole forensi rappresentano entità autonome in grado di autogestirsi ed organizzarsi tramite i propri organi.

6. POTERI DI COORDINAMENTO E VIGILANZA DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AVVOCATURA

L'autonomia di cui si è discusso trova peraltro un limite nel potere di coordinamento e di vigilanza che all'art. 7 il *regolamento* attribuisce alla Scuola superiore dell'Avvocatura la quale vigila sull'organizzazione e sul corretto funzionamento delle scuole e sulla qualità dell'offerta formativa (comma 1); per l'effetto, la Scuola superiore dell'Avvocatura, d'intesa col CNF, adotta le linee guida e gli indirizzi relativi all'organizzazione ed ai contenuti delle attività formative, previa consultazione delle scuole forensi (comma 2); promuove il coordinamento e, se necessario, l'accorpamento tra le scuole forensi per garantire l'adeguatezza dei requisiti organizzativi e dell'offerta formativa rispetto al modello delineato dalle linee guida (comma 3) ed, infine, organizza annualmente una conferenza delle scuole forensi dedicata ai temi della formazione anche sotto il profilo della didattica e del metodo di insegnamento (comma 4).

7. L'AUTONOMIA DELLE SCUOLE QUALE GARANZIA DI AUTONOMIA DELLA CATEGORIA

Un approfondimento merita la questione dell'autonomia di Ordini e scuole.

L'autonomia non è semplicemente una modalità organizzativa di conduzione di un'attività prevista dalla legge, ma è un aspetto caratterizzante la libertà professionale dell'avvocato, declinata nel suo profilo collettivo e consistente nella libertà degli avvocati organizzati in ordine di decidere la propria identità culturale e professionale in modo indipendente ed autonomo dai poteri pubblici e privati. La *legge* ha, tra gli altri, il merito di tenere in massima considerazione questo aspetto di libertà, sia nel suo profilo individuale, sia nel suo profilo appunto collettivo, attraverso la conferma e la valorizzazione dell'istituzione Ordinistica. Proprio per questo molti regolamenti attuativi sono adottati dal CNF e per questo tutti quelli che invece assumono la forma di decreto ministeriale prevedono un procedimento di adozione largamente partecipato dalla categoria, nelle sue articolazioni istituzionali ed associative (cfr. art. 1, comma 3, *legge*). Le scuole forensi vanno allora collocate in questo quadro di autonomia; gli Ordini le istituiranno e le organizzeranno in piena libertà ed esse potranno svolgere il ruolo che compete loro contribuendo a definire l'identità culturale e professionale della categoria, in modo plurale e articolato, come non può non essere oggi.